

News



IN QUESTO NUMERO

Focus

- Certificazione UNI/PDR 192:2026: sgravio contributivo e contributi per le imprese che investono nella conciliazione vita-lavoro - pag. 2

Focus di diritto tedesco

- Il dipendente ha diritto alla relazione finale di compliance? - pag. 4

Prassi

- Assenza per malattia, dal 4 settembre l'INPS riconosce il giorno precedente anche con visita ambulatoriale - pag. 5

CCNL

- CCNL Dirigenti terziario: firmata l'integrazione del 15 maggio 2026, il CFMT al centro di formazione e politiche attive - pag. 7

Privacy

- Dossier sanitario solo per la cura: il garante privacy sanziona gli accessi a fini organizzativi - pag. 8
- Poteri garante privacy - Intervento della Corte di Cassazione - pag. 9

Novità Legislative

- Autovelox - Decreto MIT 8 giugno 2026 in vigore dal 12 luglio 2026 - pag. 10
- Responsabilità degli enti, verso una riforma del D.LGS. 231/2001: confronto tra il DDL del Governo e la proposta parlamentare - pag. 11

Sentenze

- Sezioni unite - pag. 13
- Lavoro - pag. 14
- Diritto societario - pag. 15
- Fallimentare - pag. 16
- Diritto bancario - pag. 17
- Real Estate - pag. 19
- Diritto condominiale - pag. 20
- Responsabilità civile / Risarcimento danni - pag. 21
- Diritto assicurativo - pag. 22
- Obbligazioni e Contratti - pag. 23



FOCUS

CERTIFICAZIONE UNI/PdR 192:2026: SGRAVIO CONTRIBUTIVO E CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CHE INVESTONO NELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

È stato firmato il decreto attuativo che rende operativo l'esonero contributivo per le aziende con politiche di welfare a sostegno di maternità, genitorialità e carichi di cura.

L'agevolazione è riservata alle imprese in possesso della **nuova certificazione UNI/PdR 192:2026** e replica il modello già adottato per la parità di genere.

Un'ulteriore occasione concreta di risparmio, ma anche di posizionamento reputazionale.

L'esonero è pari all'1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 50.000 euro. Vale per tutto il periodo di validità della certificazione, non oltre il 31 dicembre 2028. Le risorse sono limitate (7 milioni per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028) e gestite dall'INPS, che potrà ridurre proporzionalmente il beneficio se le domande superano i fondi. Le istruzioni operative arriveranno con apposite indicazioni dell'Istituto.

La UNI/PdR 192:2026 misura le politiche aziendali su sette aree:

- 1. Organizzazione del lavoro e flessibilità:** percentuale di addetti con flessibilità oraria, lavoro agile e part-time reversibile.
- 2. Supporto alla maternità:** programmi sanitari integrativi, politiche di supporto al rientro e valorizzazione delle competenze maturate durante l'assenza.
- 3. Supporto alla genitorialità:** percentuale di utilizzo dei congedi di paternità e parentali, integrazione dell'indennità economica e programmi di back to work.
- 4. Supporto agli impegni di cura:** flessibilità, permessi e congedi aggiuntivi per caregiver, oltre ad accesso facilitato a consulenze e convenzioni per l'assistenza domiciliare.
- 5. Salute e benessere:** piani di assistenza sanitaria integrativa, campagne di screening, supporto psicologico e iniziative sportive o culturali per il tempo libero.
- 6. Sostegno economico e servizi per le famiglie:** welfare aziendale con budget dedicato alla famiglia, educazione finanziaria e previdenza complementare con contributo aziendale.
- 7. Sviluppo professionale e carriera:** tasso di retention post-congedo, formazione e sviluppo professionale al rientro da assenze prolungate.



Servono un **punteggio minimo** del 50% per micro e piccole imprese (fino a 49 dipendenti) e del 60% per le medie e grandi.

La certificazione dura tre anni, con audit di monitoraggio a 12 e 24 mesi. È integrabile con la UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere.

I contributi per arrivarci

Il bando Unioncamere, con 7,5 milioni di euro (60% riservato alle PMI), finanzia:

- voucher fino a € 2.459,01 (IVA esclusa) per assistenza tecnica e accompagnamento;
- contributi fino a € 12.000 (IVA esclusa) per i servizi degli organismi di certificazione accreditati.

Le domande si presentano a sportello, in ordine cronologico, dalle ore 10:00 del 21 settembre 2026 fino al 31 marzo 2027, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Con risorse limitate e regole a esaurimento, muoversi presto fa la differenza.

Il nostro studio affianca le imprese nel percorso verso la certificazione, dalla verifica iniziale dei requisiti alla richiesta dei contributi:

- valutare a che punto siete rispetto alle soglie di punteggio e agli indicatori richiesti;
- definire politiche, obiettivi e misure da mettere in campo;
- impostare il monitoraggio e prepararvi agli audit;
- predisporre la domanda per il bando e per lo sgravio contributivo.

Contattateci per una prima analisi e per un preventivo

FOCUS DI DIRITTO TEDESCO

IL DIPENDENTE HA DIRITTO ALLA RELAZIONE FINALE DI COMPLIANCE?



**A cura di
Mario Prudentino
Studio Legale
Prudentino & Rhein
Amburgo - Germania**

Il Tribunale federale del lavoro (BAG) è stato chiamato a pronunciarsi su un caso in cui un dipendente aveva richiesto la consegna di una relazione finale di compliance.

La questione si pone sempre più spesso anche nell'era delle *whistle-blower-hotlines*.

Il problema in questo caso è che, da un lato, i datori di lavoro sono tenuti a dare seguito alle segnalazioni pervenute tramite tali linee, ma, dall'altro, ciò potrebbe comportare una violazione sia dei diritti di chi effettua la segnalazione sia di quelli della persona oggetto della stessa.

Il BAG ha correttamente stabilito, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che, secondo un'analisi giuridica, non si tratta di dati personali.

L'art. 15 del RGPD non costituisce un pretesto per la concessione di una copia completa di un rapporto finale.

Il BAG ha inoltre giustamente espresso dubbi sul fatto che le argomentazioni giuridiche facciano in toto parte del fascicolo personale.



PRASSI

ASSENZA PER MALATTIA, DAL 4 SETTEMBRE L'INPS RICONOSCE IL GIORNO PRECEDENTE ANCHE CON VISITA AMBULATORIALE

*Con la **circolare n. 92 del 4 settembre 2026**, l'INPS ha cambiato il proprio orientamento sulla data di inizio della malattia indicata nel certificato medico.*

Il principio generale resta invariato: ai fini della tutela previdenziale, la malattia decorre dalla data di redazione del certificato. Dal 4 settembre 2026, però, il giorno immediatamente precedente è riconosciuto anche in caso di visita ambulatoriale, e non più solo di visita domiciliare. La modifica ha il parere concorde del Ministero del Lavoro.

Perché la data conta

Da essa dipendono il periodo di carenza (i primi tre giorni non indennizzati dall'INPS), le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e l'eventuale applicazione delle sanzioni, ad esempio per l'assenza alla visita medica di controllo.

Perché il cambiamento

L'INPS ha preso atto della diminuzione dei medici di base, dell'aumento dei loro carichi organizzativi e assistenziali e della prassi degli accessi programmati in ambulatorio. Il medico può quindi non riuscire ad andare a domicilio entro il giorno successivo, né a ricevere subito il lavoratore nel proprio studio. La circolare parla di interpretazione evolutiva.

Le condizioni che restano

Il riconoscimento del giorno precedente decade in due casi:

- la data nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." è anteriore di oltre un giorno rispetto al rilascio del certificato, perché in tal caso non può riferirsi alla chiamata del lavoratore al medico curante;
- il giorno precedente è un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale, giornate in cui è garantita la continuità assistenziale.

Cosa resta da chiarire

La circolare non si esprime sull'applicabilità della nuova regola ai certificati di continuazione e ricaduta, che in passato seguivano lo stesso criterio. Serviranno indicazioni dell'INPS.



Un quadro di confronto

	Fino al 3 settembre 2026	Dal 4 settembre 2026
Regola generale	Malattia dalla data di rilascio del certificato.	Invariata: decorre dalla data di redazione del certificato.
Giorno precedente al certificato	Riconosciuto solo con visita domiciliare e campo "Dichiara di essere ammalato dal..." compilato.	Riconosciuto anche con visita ambulatoriale.
Visita presso l'ambulatorio del medico curante	Giorno precedente escluso dalla tutela.	Esclusione superata.
Campo "Dichiara di essere ammalato dal..."	Necessario, con data non anteriore di oltre un giorno.	Confermato.
Sabato, domenica e festivi infrasettimanali	Giorno precedente non riconosciuto: il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.	Confermato.
Continuazione e ricaduta	Stesso principio applicato.	Non richiamate espressamente: in attesa di chiarimenti.
Decorrenza	–	Dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare.



CCNL

CCNL DIRIGENTI TERZIARIO: FIRMATA L'INTEGRAZIONE DEL 15 MAGGIO 2026, IL CFMT AL CENTRO DI FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE

Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto il 15 maggio 2026 un accordo integrativo che completa il rinnovo del CCNL per i dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, firmato il 5 novembre 2025 (si tratta di una correzione dell'integrazione a quell'accordo).

L'intesa conferma il ruolo centrale del CFMT (Centro Formazione Management Terziario) come riferimento per la formazione e le politiche attive. Al CFMT vengono destinate le risorse che il contratto prevede per le politiche attive e per l'outplacement.

	Sintesi delle novità
Contributo volontario	Alla cessazione del rapporto, l'azienda può versare al CFMT un contributo facoltativo di € 2.000,00, per sostenere l'occupabilità del dirigente anche nei casi in cui il versamento non è obbligatorio.
Regolamento CFMT (programma politiche attive per il lavoro, approvato il 06.07.2026)	Dal 01.01.2026 il contributo ordinario è fissato in € 2.000,00 per i casi previsti, con esclusione di dimissioni e giusta causa.
Percorsi di outplacement	Si può accedere per attivazione diretta, per presa in carico o per partecipazione volontaria. Sono previsti follow-up periodici, collegati al Piano di Sviluppo Manageriale (PSM).



PRIVACY

DOSSIER SANITARIO SOLO PER LA CURA: IL GARANTE PRIVACY SANZIONA GLI ACCESSI A FINI ORGANIZZATIVI

Il dossier sanitario serve a curare il paziente, non a organizzare il lavoro.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 3 settembre 2026 (registro n. 616, doc. web n. 10293994), con cui ha sanzionato per 24.000 euro l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASUFC) di Udine.

Il caso

Il caso nasce dal reclamo di una dipendente dell'ospedale che era anche una paziente ed i cui dati sanitari erano stati utilizzati per la stesura dei turni di lavoro.

Secondo l'azienda, la pratica era necessaria per sapere su quali risorse umane poter contare e per tutelare operatori e pazienti ricoverati.

L'istruttoria

Nel corso dell'istruttoria era emerso:

- che una collega dello stesso reparto aveva consultato il dossier sanitario della lavoratrice reclamante per verificare, durante la pandemia, un'eventuale positività al Covid-19 e pianificare di conseguenza i turni;
- che il dossier della lavoratrice reclamante era stato oggetto anche di altri accessi abusivi, da parte di professionisti sanitari che non la avevano in cura.

Le violazioni accertate

Tra le violazioni accertate ci sono i principi di liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione, integrità e riservatezza, oltre agli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di sicurezza del trattamento.

Secondo il Garante, gli illeciti sono stati possibili perché il dossier aziendale non prevedeva limiti specifici all'accesso né alert automatici capaci di segnalare possibili condotte illecite dei dipendenti.

La posizione del Garante

Il Garante ha respinto la tesi della Datrice, precisando che il dossier sanitario può essere consultato solo dai medici e dal personale che hanno in cura il paziente, e non può essere usato per finalità amministrative o organizzative, tanto più quando l'ospedale è anche il datore di lavoro dell'interessato.



Le esigenze organizzative, ha ricordato l'Autorità, vanno gestite con strumenti dedicati. Il dossier è pensato per aiutare il professionista a comprendere il percorso clinico del paziente ed è, per sua natura, uno strumento incompleto: chi vi è iscritto può oscurare alcuni dati sanitari, anche quelli che sarebbero decisivi per lo scopo organizzativo perseguito.

Oltre alla sanzione, il Garante ha ordinato all'azienda di adottare, entro 60 giorni, misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati di pazienti e dipendenti, in particolare sistemi di controllo degli accessi e di rilevamento delle anomalie.

Il messaggio vale anche fuori dal mondo sanitario

Una finalità legittima, come pianificare i turni o proteggere le persone, non rende lecito uno strumento sproporzionato.

Per le strutture sanitarie, inoltre, non basta registrare gli accessi: servono limiti alla consultazione e sistemi che segnalino i comportamenti anomali.



POTERI GARANTE PRIVACY INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione con tre recentissime sentenze (nn. 22791, 24861 e 24862/2026) interviene sui poteri dell'Autorità italiana Garante Privacy, chiarendone tempi e margini di intervento nell'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

In sintesi:

- il procedimento di reclamo e quello sanzionatorio sono autonomi.
- il ritardo nel decidere il reclamo non fa quindi decadere il potere di sanzionare.
- i 120 giorni previsti dal Regolamento n. 2/2019 valgono per la contestazione e non per l'ordinanza-ingiunzione, e decorrono dal definitivo accertamento dell'illecito, non dalla semplice constatazione dei fatti.
- per il provvedimento finale si applica la sola prescrizione quinquennale.

Il tema resta però discusso: la n. 24862 ha cassato con rinvio e il giudizio prosegue.

NOVITA' LEGISLATIVE

AUTOVELOX - DECRETO MIT 8 GIUGNO 2026 IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2026

Il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dell'08 giugno 2026** (prot. n. 125), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 ed in vigore dallo scorso 12 luglio 2026, disciplina le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (autovelox) ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada.

In particolare, il suddetto Decreto precisa che i dispositivi e i sistemi di rilevazione già censiti sulla piattaforma telematica del MIT ed in precedenza approvati (elencati nell'Allegato B del Decreto) si intendono considerati omologati a tutti gli effetti di legge dal 12.07.2026 e che dalla stessa data non è più possibile presentare nuove richieste di approvazione di prototipi per i dispositivi di velocità.

Il suddetto Decreto specifica (all'art. 5) che:

- i controlli di conformità sulla produzione dei dispositivi o dei sistemi, ex art. 192, comma 8, del regolamento, sono effettuati da organismi accreditati ed autorizzati dal MIT con successivo decreto adottato dalla competente Direzione generale del medesimo Ministero;
- le verifiche sono effettuate ogni 3 anni in presenza di certificazione ISO 9001 ad annualmente in caso contrario;
- le verifiche sono condotte su almeno due campioni e comunque in numero non inferiore al 5% scelti in modalità casuale tra quelli prodotti nell'ultimo anno solare con spese a carico dei medesimi produttori.





RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI, VERSO UNA RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001: CONFRONTO TRA IL DDL DEL GOVERNO E LA PROPOSTA PARLAMENTARE

Due iniziative puntano a rivedere in modo organico la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. La prima è il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026. La seconda è la proposta di legge A.C. 2952, presentata alla Camera il 5 giugno 2026 e assegnata alla Commissione referente il 14 luglio 2026. Entrambe rafforzano la "colpa di organizzazione", cioè un effettivo deficit organizzativo dell'ente, come base della responsabilità. Cambia però l'impostazione: il DDL recepisce i lavori del Tavolo tecnico ministeriale e delega ampie competenze al Governo, mentre la proposta parlamentare fissa regole più rigide e soglie dimensionali.

Cosa hanno in comune

Tema	Contenuto
Colpa di organizzazione	Valorizzata o introdotta esplicitamente come asse portante della responsabilità, legata a un effettivo deficit organizzativo.
Self-cleaning e ravvedimento	Istituti come self-cleaning, ravvedimento operoso e messa alla prova dell'ente, per favorire l'adeguamento dei modelli e l'estinzione o la riduzione dell'illecito.
Reati presupposto e sanzioni	Riordino del catalogo dei reati presupposto e sanzioni più proporzionate alle reali condizioni patrimoniali dell'ente.



Dove le due iniziative divergono

Ambito	DDL del 04.08.2026	Proposta di legge A.C. 2952
Natura dell'intervento	Intervento di sistema strutturato in più capi, con ampie deleghe al Governo.	Iniziativa di origine parlamentare.
Onere della prova	Spetta all'accusa provare la carenza organizzativa che ha agevolato il reato, superando alcune asimmetrie del passato.	Non indicato.
Enti coinvolti	Non indicato.	Esclusione espressa di ditte individuali ed enti di piccole dimensioni, con paletti dimensionali più rigidi.
Modelli (MOG) e Organismo di Vigilanza	Interviene su incompatibilità e funzioni, escludendo sovrapposizioni improprie con il collegio sindacale.	Micro-articolazione specifica dei modelli e dell'OdV, con composizione numerica più rigida (collegiale a tre membri o monocratico sotto una certa soglia di dipendenti).
Tenuità e non punibilità	Non indicato.	Soglie di esenzione per particolare tenuità o meccanismi automatici di non punibilità, legati a parametri quantitativi rigidi delle quote.

SENTENZE

SEZIONI UNITE

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, ORDINANZA N. 24699 DEL 18 AGOSTO 2026

Spese del consulente di parte rimborsabili anche senza prova del pagamento

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che le spese per il consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c. e devono essere liquidate d'ufficio dal Giudice, come quelle del difensore, senza che la Parte debba provare l'avvenuto pagamento della parcella.

Il conferimento dell'incarico fa infatti presumere l'assunzione dell'obbligazione di pagamento in favore del professionista incaricato. La parte soccombente può superare questa presunzione solo dimostrando che la prestazione è stata gratuita o che il debito è stato altrimenti estinto.

Viene così confermato il più recente orientamento (Cass. n. 4600/2026) e superato quello più risalente che richiedeva la prova dell'esborso effettivo (Cass. n. 21402/2022).





LAVORO



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA,
SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 16
LUGLIO 2026 N. 536**

Congedo straordinario per assistere un familiare disabile: non è necessaria assistenza continua

E' illegittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che si era recata per qualche ora al mare durante alcuni giorni di congedo L. 104 chiesto per assistere la madre disabile convivente.

I fatti, non contestati, non sono stati ritenuti un abuso: la lavoratrice aveva infatti assistito comunque la madre in modo pressoché continuativo. Il caregiver può dedicare spazi adeguati alle proprie esigenze personali ed il congedo serve anche a sostenerlo nel tempo, e un momento di svago non ha di per sé alcun disvalore. L'assistenza, infatti, non richiede una presenza ininterrotta, e brevi assenze per esigenze personali non sono automaticamente abuso. Contano la durata, la frequenza e il quadro complessivo della cura prestata.

**TRIBUNALE DI MESSINA, SEZIONE
LAVORO, SENTENZA N. 1138 DEL 10
GIUGNO 2026**

Gli screenshot di WhatsApp valgono come prova

Le copie fotografiche (screenshot) di conversazioni WhatsApp sono utilizzabili come prova. Nel caso esaminato, un lavoratore con contratto part-time a 20 ore settimanali sosteneva di aver lavorato a tempo pieno. Per dimostrarlo ha prodotto le chat con due responsabili di reparto, contenenti le foto dei turni di servizio. La società le contestava perché estratte da una applicazione di messaggistica privata, depositate senza il supporto informatico originale e facilmente manipolabili.

Il giudice ha respinto queste obiezioni. Richiamando la Cassazione Cass. SU n. 11197/2023, ha ricordato che gli screenshot sono prova documentale piena, salvo disconoscimento. Il disconoscimento, però, deve essere specifico: non basta una contestazione generica. Valutati insieme alle testimonianze, i turni hanno contribuito a provare lo svolgimento di un orario a tempo pieno, con straordinari e lavoro domenicale.



DIRITTO SOCIETARIO

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II,
ORDINANZA, 20 AGOSTO 2026, N.
24723**

Società scissa - Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio - Pagamento compenso professionale e domanda risarcitoria verso amministratori

Nel giudizio di appello, ove siano trattate congiuntamente una domanda principale (nel caso di specie, di pagamento del compenso professionale) e una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti di terzi (amministratori della società scissa) connessa alla prima solo in via riflessa, l'azione nei confronti dei terzi ha natura autonoma e risarcitoria, riconducibile al litisconsorzio facoltativo e quindi a causa scindibile ex art. 332 c.p.c. Ne consegue che l'evento interruttivo (morte di uno dei terzi) non si propaga alla causa principale, che rimane soltanto in stato di quiescenza e può essere riattivata, su impulso di parte, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, individuato in via analogica ai sensi dell'art. 289 c.p.c. La domanda risarcitoria nei confronti del terzo colpito dall'evento interruttivo, invece, deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., pena la sua estinzione.



**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V,
ORDINANZA, 14 LUGLIO 2026, N.
23194**

Giudizio di legittimità - intervento degli ex soci successori universali di società di capitali estinta

Nel giudizio di legittimità, l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. non è esclusa né incompatibile: è pertanto ammissibile l'intervento degli ex soci quali successori universali della società di capitali estinta (anche oltre il quinquennio di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, rilevante solo ai fini fiscali), purché essi allegghino e documentino tale qualità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e notifichino l'atto di intervento alla controparte, così da garantire il contraddittorio sulla sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto processuale.



FALLIMENTARE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA, 17 AGOSTO 2026, N. 24669

Amministrazione straordinaria - Azione di revocatoria esperita dal commissario straordinario - Termine di prescrizione

Per le procedure di amministrazione straordinaria aperte prima del 16 luglio 2006 non si applicano i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 69-bis legge fallimentare, introdotti dal D.Lgs. n. 5/2006, atteso che la disciplina dell'amministrazione straordinaria costituisce normativa speciale rispetto al fallimento e non è incisa dalla successiva norma generale. L'azione revocatoria esercitata dal commissario straordinario soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., che decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, essendo tale autorizzazione condizione per il suo esercizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999, e non dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

CORTE D'APPELLO FIRENZE, SEZ. III, SENTENZA, 09 GIUGNO 2026, N. 2204

Contratto preliminare trascritto vendita di immobile di proprietà di una società di capitali poi fallita

La Corte d'Appello di Firenze ritiene che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, impedendogli, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta; ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2, c.c. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento.

Infine, la Corte d'Appello precisa che la Legge Fallimentare non prevede la necessità che la destinazione del bene ad abitazione principale rappresenti un elemento da indicare nel testo del contratto.





DIRITTO BANCARIO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA 27 LUGLIO 2026, N. 24102

Cessione dei crediti in blocco - Competenza territoriale e prova della titolarità del credito - Nullità parziale fideiussioni conformi allo schema ABI

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'azione monitoria sia stata proposta innanzi ad uno dei fori legali astrattamente competenti e la clausola di proroga della competenza territoriale sia ritenuta nulla o inefficace, l'eccezione di incompetenza è inammissibile se la parte non contesta in modo specifico tutti i possibili criteri di collegamento derogabili previsti dalla legge (ivi compreso il forum destinatae solutionis); le censure rivolte solo al contenuto ed alla validità della clausola convenzionale non si confrontano con la ratio decidendi fondata sulla mancata contestazione complessiva della competenza territoriale. La Corte di Cassazione ha poi evinto come non risultasse accertato dal giudice se fosse stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti, rilevando come non fosse stata fornita prova dell'inclusione del credito oggetto di giudizio nella cessione in blocco, in quanto l'individuazione del contenuto della cessione **per tipologia di crediti** non è di per sé sufficiente a fornire la prova della sussistenza del contratto di cessione e neppure dell'inclusione in esso del credito in questione.

Riguardo alla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, che emerge dagli atti prodotti, la Suprema Corte afferma che la stessa è rilevabile d'ufficio e non è sottoposta alle decadenze dell'art. 645 o 166 C.p.c.: pertanto, le eccezioni di nullità ben possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, con l'unico limite dell'acquisizione agli atti del primo grado.

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V,
ORDINANZA, 23 LUGLIO 2026, N. 23901**

Contratti bancari - Apertura di credito e anticipazione su fatture con cessione dei crediti - Verifiche in giudizio

La distinzione tra contratto di apertura di credito (art. 1842 c.c.) e anticipazione su fatture con cessione dei relativi crediti postula che il giudice di merito verifichi se la disponibilità del finanziamento derivi direttamente dall'obbligo della banca di tenere a disposizione una provvista, ovvero sia funzionalmente correlata alla presentazione delle fatture e alla cessione pro solvendo dei crediti da esse originati, secondo lo schema dello sconto bancario (art. 1858 c.c.) o di una sua variante socialmente tipica, nel qual caso la cessione non ha mera funzione di garanzia, ma costituisce elemento strutturale dell'operazione di smobilizzo dei crediti.



**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I,
ORDINANZA, 11 GIUGNO 2026, N. 19276**

Contratti bancari - concessione abusiva del credito a impresa in stato di crisi conclamata

La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri una concessione abusiva del credito in favore di un'impresa in stato di crisi conclamata, non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La conseguenza ordinaria di tale condotta è, infatti, di natura risarcitoria, a tutela della massa dei creditori per l'eventuale aggravamento del dissesto. La nullità del contratto resta configurabile soltanto nell'ipotesi più grave e circoscritta del cosiddetto reato-contratto, quando la stipulazione del finanziamento si ponga in contrasto con specifiche norme penali e venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato commesso dal debitore.



REAL ESTATE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA, 17 LUGLIO 2026, N. 23465

Finanziamento collegato all'acquisto di immobile – indicazione dei criteri per stabilire se è mutuo di scopo

Per la Suprema Corte la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella dell'ordinario contratto di mutuo di cui all'art. 1813 c.c., in quanto il mutuatario è obbligato non solo a restituire la somma concessa con gli interessi, ma anche a realizzare la finalità concordata che risponde ad un interesse anche del mutuante, non essendo sufficiente però a dimostrare tale interesse la mera indicazione dei motivi di erogazione del finanziamento. Solo nel mutuo di scopo, quindi, la destinazione della somma incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione determina la nullità del mutuo. La Corte di Cassazione precisa altresì che il finanziamento collegato al contratto di acquisto di un immobile da parte del mutuatario è qualificabile come mutuo di scopo, visto che è il venditore a beneficiare direttamente della somma concessa, precisando infine come non sia sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, dovendo sussistere fra gli stessi un collegamento dipendente dalla stessa genesi del rapporto; occorre quindi che uno dei due negozi trovi la propria causa nell'altro e che da entrambi gli atti emerga la volontà delle parti di instaurare tale collegamento, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro. Sulla base di questi criteri si potrà stabilire se il mutuo concesso è di scopo e se pertanto la nullità della compravendita determina anche la nullità del contratto di mutuo.



DIRITTO CONDOMINIALE

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II,
ORDINANZA, 10 LUGLIO 2026, N. 23005**

*Alloggio del portiere - diritto di indennizzo
a favore del condomino comproprietario*

È configurabile un diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore del condomino comproprietario (anche pro quota) dell'alloggio del portiere quando il condominio goda gratuitamente dell'immobile per adibirlo ad abitazione del portiere, in assenza di valido titolo e a fronte del costante pagamento, da parte del condomino, degli oneri condominiali comprensivi del servizio di portierato: l'indennizzo va determinato in base al valore locativo del bene, limitatamente alla quota di comproprietà del singolo, detraendo il risparmio di spesa dallo stesso conseguito sugli oneri condominiali per la retribuzione del portiere, ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c.



**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA,
19 MARZO 2026, N. 6620**

*Assemblea dei condomini e deliberazioni -
locale portineria o alloggio del portiere*

Qualora un locale originariamente comune ex art. 1117, n. 2, c.c. (portineria o alloggio del portiere) abbia, per effetto del venir meno della concreta destinazione all'uso condominiale, assunto la natura di bene in comunione ordinaria, la sua circolazione segue le regole proprie di quest'ultima e non più quelle della condominialità: ne deriva la legittimità, in astratto, della circolazione separata delle singole quote e della proposizione, da parte del singolo partecipante, della domanda di divisione del bene, fermo restando l'onere delle parti di allegare e provare i rispettivi titoli di acquisto della quota di comunione.

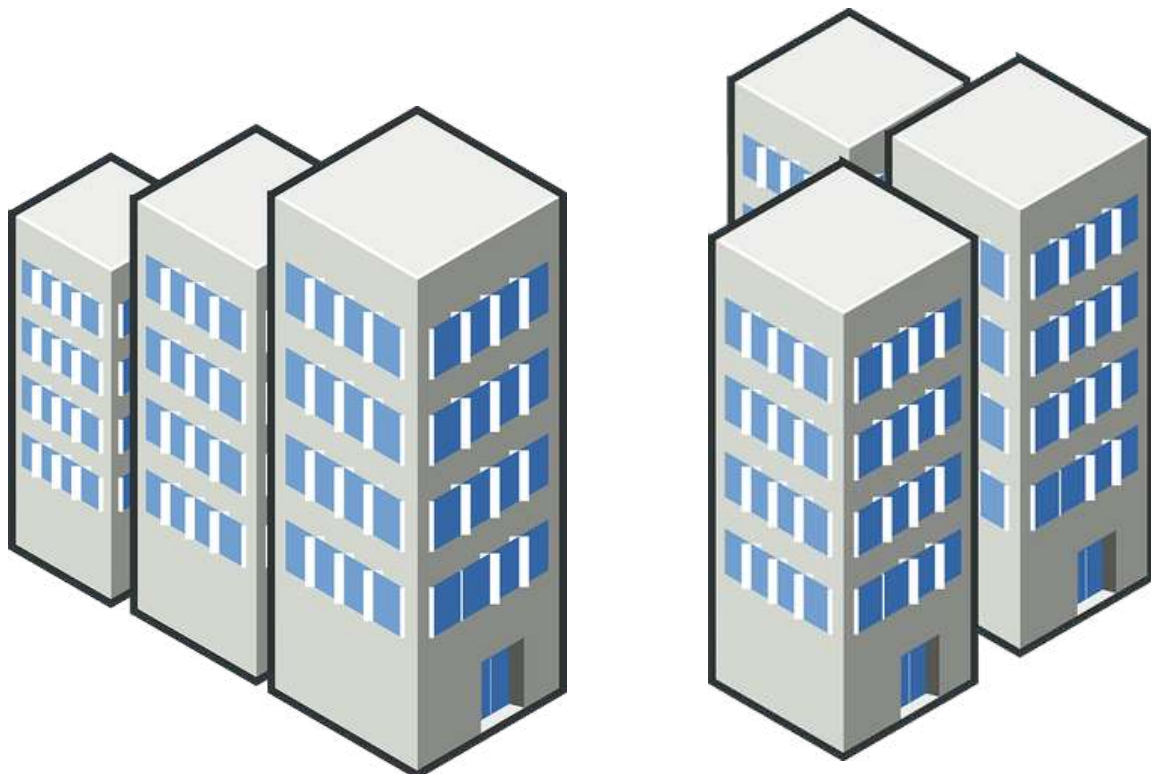


RESPONSABILITÀ CIVILE RISARCIMENTO DANNI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA, 13 LUGLIO 2026, N. 23082

Risarcimento del danno da occupazione sine titulo di immobile - Onere della prova - Liquidazione danno emergente

In tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile, il danno non è in re ipsa, ma richiede l'allegazione - e, se contestato, la prova anche per presunzioni - della concreta possibilità di godimento (diretto o indiretto) perduta dal proprietario; tale allegazione può desumersi dall'intero quadro fattuale e documentale (oggetto sociale, modalità di realizzazione dell'immobile, iniziative volte alla permuta o locazione del bene), senza necessità di formule sacramentali, ed il danno emergente può essere liquidato equitativamente sulla base del valore locativo di mercato dell'immobile, tenendo conto degli incrementi di valore dovuti agli investimenti del proprietario.





DIRITTO ASSICURATIVO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA, 13 LUGLIO 2026, N. 23093

Assicurazione contro i danni - vessatorietà clausola di decadenza dell'assicurato da indennizzo

Nell'assicurazione contro i danni è vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la clausola unilateralmente predisposta che commina la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo qualora la denuncia di sinistro sia effettuata oltre un termine (nella specie: 30 giorni) decorrente dalla scadenza del contratto, in quanto incide sul diritto all'indennizzo e non si limita a delimitare temporalmente il rischio assicurato; tale clausola richiede pertanto la doppia sottoscrizione a pena di nullità.

CORTE D'APPELLO PALERMO, SEZ. III, SENTENZA, 20 GIUGNO 2026, N. 1772

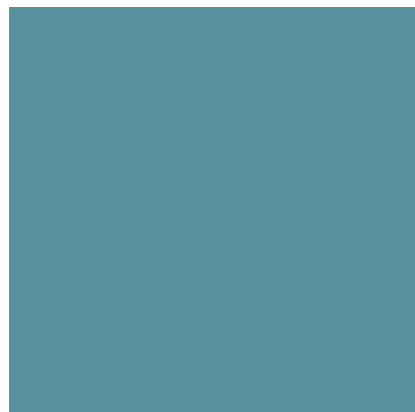
Sinistro stradale - Dichiarazione stragiudiziale di danneggiato alla Compagnia assicurativa - Valore probatorio

La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure, sulla scorta del carattere assorbente della dichiarazione stragiudiziale resa dalla parte danneggiata all'istituto assicuratore in occasione di un sinistro stradale rispetto alle successive dichiarazioni confessorie rese dal convenuto e di quelle rese dal testimone escusso in sede giudiziale in ordine all'accertamento della dinamica del sinistro.

TRIBUNALE DI NOLA, SEZIONE I, SENTENZA, 24 GIUGNO 2026, N. 2826

Assicurazione della responsabilità - niente azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.





OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA, 08 LUGLIO 2026, N. 22908

Interpretazione del contratto con commercialista – Parametri di tariffa professionale – Censurabilità in cassazione

L'interpretazione del contratto e la sussunzione del rapporto nei parametri di tariffa professionale costituiscono accertamenti di merito, censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non potendo la parte dolersi dell'adozione, da parte del giudice di merito, di una tra le interpretazioni plausibili delle clausole contrattuali. In tema di vizio di motivazione, dopo le pronunce delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che incide sul "minimo costituzionale" (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile), restando escluso il sindacato sulla mera insufficienza.

Grazie per l'attenzione



[SEGUICI SU LINKEDIN](#)

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it